



## **Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali (Ordinanza BDTA)**

### **Modifica del ...**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza BDTA del 26 ottobre 2011<sup>1</sup> nella versione della modifica del 25 aprile 2018<sup>2</sup> è modificata come segue:

*Art. 29b cpv. 1<sup>bis</sup> e 2*

<sup>1bis</sup> Gli animali devono essere marchiati a posteriori entro il 31 dicembre 2022 con una seconda marca auricolare.

<sup>2</sup> Se dev'essere notificato un evento secondo l'allegato 1 numero 4, gli animali vanno registrati preliminarmente. Inoltre, gli animali della specie ovina devono preliminarmente essere marchiati a posteriori con una seconda marca auricolare.

II

L'allegato dell'ordinanza del 28 ottobre 2015<sup>3</sup> sugli emolumenti per il traffico di animali (OEm-BDTA) è modificato secondo la versione qui annessa.

1 RS **916.404.1**  
2 RU **2018** 2085  
3 RS **916.404.2**

## III

<sup>1</sup> La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2020.

<sup>2</sup> I numeri 1.1.2.3 e 1.1.2.4 dell'allegato dell'OEm-BDTA si applicano fino al 31 dicembre 2022.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

*Allegato*  
(n. II)

## **Emolumenti**

*N. 1 e 2*

---

Franchi

---

### **1 Fornitura di marche auricolari**

1.1	Marche auricolari con un termine di consegna di tre settimane, per esemplare:	
1.1.1	per animali della specie bovina, bufali e bisonti (marca auricolare doppia)	3.60
1.1.2	per animali delle specie ovina e caprina:	
1.1.2.1	marca auricolare doppia senza microchip	0.75
1.1.2.2	marca auricolare doppia con microchip	1.75
1.1.2.3	marca auricolare singola per marchiatura a posteriori senza microchip	0.25
1.1.2.4	marca auricolare singola per marchiatura a posteriori con microchip	1.25
1.1.3	per animali della specie suina	-.25
1.1.4	per la selvaggina dell'ordine degli artiodattili tenuta in parchi	-.25
1.2	Sostituzione di marche auricolari, con un termine di consegna di cinque giorni feriali, per esemplare:	
1.2.1	marche auricolari senza microchip per animali delle specie bovina, ovina e caprina, bufali e bisonti	1.80
1.2.2	marche auricolari con microchip per animali delle specie bovina, ovina e caprina	2.80
1.3	Spese di spedizione, per invio:	
1.3.1	costi forfettari	1.50
1.3.2	spese di spedizione	secondo la tariffa postale
1.3.3	supplemento per la spedizione entro 24 ore	7.50

---

---

---

		Franchi
<b>2</b>	<b>Registrazione di equidi</b>	
2.1	Registrazione di un equide	28.50
2.2	Registrazione a posteriori di un equide nato o importato per la prima volta prima del 1° gennaio 2011.	43.–

---